

Fabio **FRANCESCHI**

Alessandra **VIANI**

COMPENDIO di
DIRITTO
ECCLESIASTICO

XIII edizione
2024


Neldiritto
Editore

passaggi, i quali culminano con la sottoposizione della bozza di intesa raggiunta tra le Parti all'esame del **Consiglio dei ministri**, ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del **Presidente del Consiglio**. Una volta firmata, l'intesa viene poi trasmessa al Parlamento per l'approvazione con legge.

Sul Parlamento, peraltro, non grava alcun obbligo di tradurre in legge l'intesa raggiunta dal Governo. Occorre, difatti, considerare che:

- l'intesa ha natura di disegno di legge, che il **Parlamento**, nell'esercizio della sua sovranità in campo legislativo, può decidere di convertire o meno in legge. Non sussiste, perciò, un diritto della confessione interessata ad ottenere la conversione in legge dell'intesa raggiunta (ne costituisce testimonianza la mancata traduzione in legge dell'intesa firmata con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nel 2007);
- ove, tuttavia, il Parlamento decida di convertire in legge l'intesa, ciò dovrà necessariamente avvenire attraverso una **legge di approvazione**, la quale dovrà ricalcare il contenuto della intesa. Il disegno di legge contenente l'intesa potrà, dunque, essere accettato o respinto *in toto*, ma non potrà essere emendato in sede parlamentare (c.d. **vincolo di conformità della legge all'intesa**).

La legge di approvazione della intesa, in quanto garantita dall'art. 8, co. 3 Cost., rientra nella categoria delle **fonti atipiche** (o leggi rinforzate). Essa, pertanto, può essere sospesa, modificata, derogata o abrogata solo per effetto di una legge esecutiva di una nuova intesa fra lo Stato e la confessione interessata, oppure, in mancanza di un accordo, attraverso il ricorso al procedimento di revisione costituzionale *ex art.* 138 Cost.

Alle confessioni che abbiano stipulato intese con lo Stato cessano di applicarsi le disposizioni della legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi.

	Analogie	Differenze
Analogie e differenze tra art. 7 e art. 8 Cost.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sanciscono il principio c.d. della "bilateralità pattizia" (o della negoziazione legislativa) ▶ Disciplinano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose ▶ Riconoscono la piena libertà a tutti i gruppi religiosi, con conseguente esclusione di ogni forma di ingerenza da parte dello Stato ▶ Riconoscono autonomia e sovranità all'ordinamento della 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7 Cost.) ▶ Prevede che i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica siano regolati da accordi equiparati ai trattati di diritto internazionale non revocabili o modificabili unilateralmente (art. 7 Cost.) ▶ Disciplina i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 co. 2 e co. 3 Cost) ▶ Prevede che i rapporti dello Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano «regolati per legge sulla base di intese con le relative

	Chiesa e agli altri ordinamenti confessionali.	<i>rappresentanze» (art. 8 co. 3 Cost.).</i>
--	--	--

6. L'art. 19. Il principio di libertà religiosa.

■ 6.1. La libertà religiosa: aspetti di carattere generale

La libertà religiosa, intesa come «facoltà spettante all'individuo di credere quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla» (RUFFINI), è stata la prima libertà ad essere rivendicata quale diritto nei confronti dello Stato moderno. Come tale, essa occupa un ruolo centrale nell'ambito del sistema "diritto ecclesiastico" e nella sua evoluzione. Buona parte delle odierne rivendicazioni dei singoli e delle formazioni sociali religiose viene, difatti, portata avanti invocando la protezione riconosciuta a tale fondamentale diritto in ambito sia nazionale, sia sovranazionale.

■ 6.2. La libertà religiosa nelle Carte sovranazionali

Il diritto alla libertà religiosa – normalmente unito con quello alla libertà di pensiero e di coscienza – è tutelato all'interno delle principali **Carte sovranazionali**, ove è costantemente ricompreso fra i diritti fondamentali.

In particolare, il riconoscimento di tale diritto si rinviene:

- nell'**art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (UDHR)** del 1948: afferma il diritto di ogni individuo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; include la libertà di credere o non credere, di cambiare religione o credo, nonché la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, in pubblico o in privato, la propria religione o il proprio credo mediante l'insegnamento, il culto, le pratiche e l'osservanza dei riti;
- nell'**art. 9 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU)** del 1950 (recepita in Italia con l. n. 848 del 1955): contiene una formulazione analoga a quella della UDHR, nella quale viene previsto che restrizioni all'esercizio della libertà religiosa possano essere stabilite solo per legge a tutela di valori inderogabili quali l'ordine pubblico, la salute e la morale pubblica, i diritti e le libertà fondamentali altrui (art. 9, co. 2);
- nell'**art. 10 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea** (c.d. Carta di Nizza), con una formulazione analoga a quella contenuta nella UDHR;
- nell'**art. 6, co. 1 del Trattato di Lisbona**, in via indiretta, attraverso il richiamo contenuto in tale disposizione ai diritti, alle libertà ed ai principi sanciti nella Carta di Nizza.

■ 6.3. Il diritto di libertà religiosa in Italia: caratteri, limiti, facoltà

L'**art. 19 Cost.** stabilisce che «*Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.*».

Il diritto alla libertà religiosa viene, dunque, riconosciuto non soltanto ai cittadini, ma a tutti gli esseri umani che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato (c.d. **universalità del diritto di libertà religiosa**).

Dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che la tutela di cui all'art. 19 Cost. si estende alla libertà di religione:

- nella sua **dimensione positiva** (diritto di credere in una piuttosto che in un'altra fede religiosa, di cambiare religione, etc.);
- nella sua **dimensione negativa**, vale a dire alla libertà di non aderire ad alcuna confessione o gruppo religioso, di mostrare indifferenza verso la sfera religiosa, di professare l'agnosticismo o l'ateismo (Corte cost., n. 334/1996).

Quello di libertà religiosa è ritenuto un diritto **indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo**. È, inoltre, tradizionalmente considerato un **diritto pubblico subiettivo** (RUFFINI), in quanto postula la pretesa di ciascun individuo, azionabile nei confronti dello Stato, all'astensione, da parte degli altri membri della collettività, dal compimento di atti diretti ad impedire il libero esercizio dello stesso.

Al riconoscimento di tale diritto corrispondono divieti e obblighi da parte dello Stato, la cui violazione è causa di invalidità delle leggi e degli altri provvedimenti pubblici, e la cui osservanza costituisce, al contrario, condizione di legittimità dell'esercizio dei pubblici poteri.

Parlando di **limiti alla libertà religiosa**, in linea generale si ritiene che:

- a. nel **foro interno** – che è per definizione l'ambito del privato – la libertà religiosa è assoluta, e comprende il diritto di avere, non avere, cambiare religione;
- b. nel **foro esterno** – che interessa la sfera pubblica, ed in cui opera il diritto – la libertà religiosa non è, invece, assoluta, e le sue manifestazioni possono essere legittimamente circoscritte quando entrano in contrasto con altri diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento.

Se si prende in esame l'art. 19 Cost., l'unico **limite esplicito** all'esercizio del diritto di libertà religiosa è quello della **non contrarietà dei riti al buon costume**.

Per **riti** si intende l'insieme dei comportamenti e degli adempimenti organizzati in complessi cerimoniali che regolano le manifestazioni della religiosità. Essi variano nel tempo e a seconda dei culti religiosi. In specie, sono considerati **riti contrari al buon costume** quelli che ledono la **decenza, la morale e il pudore contro le oscenità**, particolarmente in ambito sessuale. Inoltre, possono essere qualificati tali anche quelli che ledono la salute fisica e psichica delle persone e degli animali (riti sacrificali). Si pensi, p.e., a quelle confessioni che utilizzano tecniche di manipolazione della personalità, producendo nel fedele una perdita della propria autonomia individuale.

L'art. 19 Cost. non contiene, invece, riferimenti all'**ordine pubblico**. Il richiamo a tale limite, pure previsto nella originaria formulazione della norma presentata in seno all'Assemblea costituente, venne eliminato nella formulazione definitiva della stessa, giacché proprio sul concetto di ordine pubblico, nel ventennio fascista, erano state fondate restrizioni di vario tipo all'esercizio della libertà religiosa. L'ordine pubblico, tuttavia, può costituire causa di possibili legittime restrizioni al diritto di manifestazione delle credenze religiose in virtù dell'esplicito richiamo ad esso all'interno dell'art. 9 della CEDU, recepita in Italia con l. n. 848 del 1955 (in tal senso, Corte cost. n. 63/2016).

Vi sono, poi, **limiti impliciti**, derivanti dalla necessità di tutelare altri diritti, interessi o valori

aventi rilevanza costituzionale, sia dei singoli, sia dei gruppi sociali, sia di natura pubblicistica (p.e. diritto alla vita, diritto alla salute, legge penale in genere, doveri che nascono dal matrimonio e dalla genitorialità in ambito familiare, libertà di manifestazione del pensiero, etc.). In tali ipotesi, tuttavia, per essere ammissibile la limitazione del diritto di libertà religiosa deve risultare ragionevole e proporzionata (deve, cioè, trattarsi di una compressione tale da non rendere impossibile l'esercizio del diritto).

► LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

UTILIZZO DI SOSTANZE VIETATE ALL'INTERNO DI FUNZIONI RELIGIOSE

La giurisprudenza amministrativa ha recentemente chiarito che tra i diritti fondamentali la cui tutela può costituire un limite legittimo all'esercizio del diritto di libertà religiosa rientra certamente il **diritto alla salute**. Non può, pertanto, fondatamente sostenersi che il divieto di uso e consumo di una sostanza che è stata inserita nella tabella I del d.P.R. n. 309 del 1990 e successive modificazioni (*T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope*) a fini di tutela della salute pubblica sia illegittimo in quanto e nella parte in cui non consentirebbe l'esercizio del culto all'interno di funzioni o cerimonie religiose che prevedano come momento ineludibile il consumo della sostanza stessa. In virtù di tale principio, i giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi presentati rispettivamente dalla Associazione Natura Maestra (**Tar Lazio, sez. 3-quater, 7 aprile 2023, n. 6029**) e dalla Chiesa Italiana del Culto Eclettico della Fluente Luce Universale – Iceflu Italia (**Tar Lazio, sez. 3-quater, 7 aprile 2023, n. 6031**) volti ad ottenere l'annullamento del D.M. Salute 23 febbraio 2022, nella parte in cui (art.1) ha inserito l'Ayahuasca –bevanda Sacramentale preparata attraverso la decozione in acqua di due piante della foresta amazzonica e considerata un veicolo divino per entrare in contatto direttamente con la realtà spirituale dell'esistenza umana– nella tabella delle sostanze stupefacenti vietate nel nostro ordinamento. Sul punto, da ultimo, v. Cons. St., sez. III, 20 novembre 2023, n. 9897, che, nel confermare la illegittimità dell'utilizzo della ayahuasca in un contesto rituale, ha chiarito che "l'interesse religioso all'uso della bevanda denominata "Santo Daime" potrebbe ricevere riconoscimento e tutela, non attraverso la domanda di annullamento del d.m. del 23 febbraio 2023 nella sua interezza, bensì attraverso il conseguimento, in presenza dei presupposti, di un'apposita deroga autorizzativa all'uso controllato, in un contesto rituale, di minime quantità di ayahuasca diluita nella suddetta bevanda". Unicamente in questi termini, difatti, il diritto di professare la propria religione potrebbe reputarsi "bilanciato con le prioritarie esigenze di tutela dell'ordine pubblico e con il diritto alla salute".

Nel diritto alla libertà religiosa previsto e disciplinato dall'art. 19 Cost. sono incluse molteplici **facoltà**:

1. **facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa, di mutarla, o di non professarne alcuna**. Essa implica sia il diritto di aderire liberamente ad una confessione religiosa (le norme statali non possono obbligare nessuno ad appartenere ad un organismo confessionale: Corte cost., n. 239/1984), sia quello di professare in privato o in pubblico i principi cui individuo e gruppo aderiscono, senza che da tale professione derivino per il suo autore conseguenze negative da parte dell'ordinamento statale;
2. **facoltà di propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa**, al fine di far acquisire nuovi proseliti alla confessione nella quale si crede o alla quale si aderisce, con qualsiasi mezzo lecito (parola, scritti o altri mezzi di esternazione del pensiero, compresi quelli che prevedono la critica dell'altrui credenza);
3. **facoltà di esercitare atti di culto, in pubblico e in privato** (e di tenere un comportamento coerente con i principi della propria religione, sempre che ciò non comporti la violazione di altri valori garantiti dalla Costituzione). In tale facoltà è ricompreso anche il diritto,